



**IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 31 del mese di luglio 2024, alle ore 17:00, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nella camera di consiglio del medesimo giorno, così composto:

**Avvocato Fabio Iudica** - Presidente

**Avvocato Stella Riberti** - Componente

**Avvocato Gianpiero Orsino** - Componente Relatore

per decidere in ordine al procedimento instaurato su ricorso presentato da:

- **ACSI Italia Atletica** (cod. RM131) in persona del legale rappresentante pro tempore, Roberto De Benedittis, contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera, per tramite degli avvocati Francesco Vannicelli e Alessandro Malossini, dai quali l'affiliata è rappresentata e difesa, avente ad oggetto la richiesta di "*annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera del Consiglio Federale FIDAL n. 51 del 28 giugno 2024, con la quale è stata indetta la XLIV Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione per l'8 settembre 2024; della nota FIDAL 9 luglio 2024, prot. n. 4679, di convocazione della XLIV Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione per l'8 settembre; delle Linee Guida FIDAL denominate "Norme attuative per lo svolgimento dell'assemblea nazionale ordinaria elettiva quadriennio olimpico 2024-2028"; di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati e di tutti gli atti conseguenti*".

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il procedimento trae origine dal summenzionato ricorso presentato per conto di ACSI Italia Atletica, sottoscritto il 27 luglio 2027, con il quale in particolare è stata contestata la legittimità "*della delibera [del Consiglio Federale FIDAL n. 51 del 28 giugno 2024] di indizione dell'assemblea elettiva per l'8 settembre 2024*" e della successiva nota FIDAL di convocazione assembleare, pubblicata il giorno 9 luglio 2024 (prot. 4670) con relative linee guida e moduli accompagnatori per le sottoscrizioni alle candidature e per le candidature stesse.

2. La ricorrente ha rilevato nella parte in fatto che la predetta delibera di indizione dell'Assemblea Elettiva è avvenuta "*a seguito dell'approvazione a maggioranza (8-5) dello Statuto*



*come modificato dal Commissario ad Acta", ma che tale approvazione sarebbe dovuta avvenire sulla base di una maggioranza qualificata dei 3/4 dei partecipanti, ex art.12, comma 1, dello Statuto, con conseguente richiesta già presentata dall'odierna ricorrente di declaratoria di nullità della delibera del Presidente del CONI di approvazione dello Statuto n. 162/90 del 2 luglio 2024. Ciò premesso, la ricorrente ha contestato l'erroneità della documentazione riguardante: "la sottoscrizione Dirigente alla candidatura consigliere; la sottoscrizione Tecnico alla candidatura consigliere; la sottoscrizione Atleta alla candidatura consigliere; la presentazione firme per Candidato Presidente; la presentazione firme per Candidato Consigliere".*

3. La ricorrente ha eccepito, altresì, l'avvenuta correzione dei documenti sopra indicati sul sito federale che, nello specifico, sarebbe avvenuta dopo l'11 luglio 2024, pertanto oltre i termini previsti per la convocazione assembleare, nonché l'assenza di comunicazione ufficiale o formale alla ricorrente indicante le correzioni (tardivamente) apportate. Come ulteriore motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito la richiesta alle società di anticipare la delega a mezzo posta o via PEC due giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, contenuta nel modello delega, sulla base del rilievo per cui tale invio preventivo potesse costituire un possibile controllo preventivo del voto.

4. Gli errori formali e sostanziali, pertanto, secondo la ricorrente influirebbero sul diritto di sottoscrizione delle candidature a consigliere nonché sulla segretezza del voto: *"Alla luce di quanto sopra, atteso che non è stato rispettato il termine di giorni 60 per la convocazione, in quanto questa risulterebbe ridotta dal fatto che chi deve candidarsi vede i giorni della raccolta delle adesioni alla sua candidatura ridotti e questo è un fatto grave e violativo del termine messo a disposizione dallo Statuto (Art. 10 comma 5) e dal R.O. (Art. 42), i sottoscritti Avvocati chiedono a Codesto Ill.mo, Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni [omissis]"*.

5. Il Tribunale Federale ha fissato la Camera di Consiglio per decidere in ordine al ricorso di cui sopra per il giorno 31 luglio 2024 ore 17:00 in modalità *"da remoto"*.

6. All'udienza hanno presenziato, per la ricorrente, l'avvocato Francesco Vannicelli, nonché il legale rappresentante *pro tempore* di ACSI Italia Atletica, signor De Benedittis; per la FIDAL si è costituito in udienza l'Avvocato Gian Paolo Guarnieri, esibendo formale atto di conferimento incarico difensivo.

7. Previo espletamento da parte del Tribunale Federale delle formalità necessarie per la partecipazione all'udienza da remoto, la ricorrente si è riportata sostanzialmente alle argomentazioni proposte nei propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento anche con riferimento alla



richiesta cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, atteso che non sarebbe stato stato rispettato il termine di giorni 60 (sessanta) per la convocazione, *"in quanto questa risulterebbe ridotta dal fatto che chi deve candidarsi vede i giorni della raccolta delle adesioni alla sua candidatura ridotti"*, rispetto al termine di giorni 60 (sessanta) di cui alla delibera della Giunta CONI del 5 giugno 2024, con la quale era stata auspicata la concessione a livello federale di tale termine per presentare candidature. Inoltre, con riferimento alle deleghe ha eccepito che la modalità di presentazione delle deleghe non sia corretta in quanto in violazione dei principi ispiratori del CONI, come modificati dalla Legge n. 106/2024.

8. La difesa della FIDAL ha chiesto verificarsi preliminarmente gli elementi necessari per la proposizione del ricorso quali: la procura e il versamento dei diritti per l'accesso ai servizi di Giustizia Sportiva. A seguito dell'udienza, sempre in data 31 luglio 2024, l'avvocato Vannicelli ha tuttavia fornito al Tribunale Federale evidenza del corretto versamento.

9. La difesa della FIDAL ha altresì evidenziato come il ricorso fosse stato presentato dalla affiliata quale persona giuridica ed in quanto tale soggetto giuridico escluso dall'ambito dell'Assemblea Elettiva che coinvolge le persone fisiche legittimate a parteciparvi. Il diritto della società resterebbe, a dire della difesa della resistente, di esercizio del diritto di voto e di presenziare all'Assemblea Elettiva. Tale circostanza farebbe venire meno l'interesse ad agire poiché la delibera di convocazione dell'Assemblea Elettiva non riguarda le ASD che, pertanto non può lamentare alcun reale diritto leso o compresso.

10. Nel merito, ossia con riguardo al termine dei giorni 60 (sessanta) per la convocazione dell'Assemblea Elettiva, la difesa della FIDAL ha sottolineato come tale termine non riguardi una previsione statutaria, ma un comunicato della Giunta CONI con il quale, semplicemente, si auspicava il rispetto di tale termine e che resterebbe, pertanto, privo di valore precettivo. Ha rilevato poi come la messa a disposizione sul sito internet della modulistica, contestata nella sua corretta formulazione nel ricorso *de quo*, costituisca atto ulteriore di mera cortesia, potendo gli interessati utilizzare modulistica propria purché conforme a quella richiesta. Sull'illegittimità del deposito preventivo delle deleghe, ha evidenziato come tale procedura fosse fondamentale al fine di verificare la correttezza delle stesse, anche ex. art. 43, comma 6, del Regolamento Organico. Nessuna lesione, pertanto, della libertà di voto può essere stata posta in essere anche per l'assenza dell'indicazione dei soggetti che potranno essere votati. Per i motivi esposti ha insistito per il rigetto del ricorso.



11. La difesa della ricorrente ha reiterato l'assoluto interesse per la società, anche in relazione ai propri iscritti, di poter impugnare l'atto di convocazione dell'Assemblea Elettiva, avendo dunque interesse e legittimazione attiva di voto nella stessa. Ha precisato altresì come al comunicato della Giunta CONI debba essere riconosciuto valore precettivo, superiore alla semplice raccomandazione.

12. La difesa della FIDAL ha insistito con quanto già evidenziato ed eccepito specificando che nessun diritto di partecipare e votare dell'affiliata ACSI è stato leso.

13. Il legale rappresentante della ricorrente, signor De Benedittis, ha chiesto di poter rilasciare dichiarazioni, sottolineando come le società abbiano assoluto interesse a intervenire su eventuali irregolarità della convocazione della Assemblea Elettiva costituendo le stesse, alla pari dei tesserati, parte integrante della FIDAL. Quanto alle modifiche dello Statuto FIDAL, ha rilevato la carenza della maggioranza qualificata necessaria per adottare le modifiche dello stesso e che hanno portato alla predisposizione della convocazione impugnata. L'avvocato Guarnieri ha evidenziato, in proposito, come gli elementi portati all'attenzione dal signor De Benedittis con le predette dichiarazioni siano tuttavia estranei al ricorso presentato e pertanto estranei al presente giudizio. L'avvocato Vannicelli ha replicato come il riferimento nel ricorso agli "*atti conseguenti e successivi*" sia necessario oltre che correttamente riportato in quanto riferito anche allo Statuto.

14. Al termine dell'udienza, previa verifica circa il rispetto del contraddittorio e il regolare svolgimento dell'udienza, il Tribunale si è riservato.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

15. Il Tribunale Federale analizza nel prosieguo le posizioni delle parti del giudizio.

##### **(a) Sulle questioni pregiudiziali**

16. Questo Tribunale, prima di poter procedere all'analisi delle argomentazioni dedotte nel proprio atto introduttivo del presente procedimento da parte della Società ricorrente, è tenuto alla valutazione preliminare della regolarità del ricorso proposto, anche con riguardo al rispetto delle norme relative all'accesso alla Giustizia Sportiva, così come previste dal Capo II, art. 20 del Regolamento di Giustizia FIDAL, il quale stabilisce espressamente che: "*Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 200,00 (duecento/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 400,00 (quattrocento/00) per il giudizio di secondo grado. 2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile. 3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico*





*deve riportare nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l’indicazione delle parti. 4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l’invio o il deposito dell’istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico”.*

Orbene, dagli atti originariamente depositati risulta essere allegata l’attestazione del versamento del contributo di cui sopra, pari ad euro 200,00 previsto per il presente grado di giudizio, disposta in data 17 luglio 2024 alle ore 17:11 dalla ASD ACSI Italia Atletica. Tale attestazione di pagamento, quale contributo per accesso alla giustizia risultava essere la medesima già depositata in relazione ad altro e precedente procedimento, precipuamente n. 22/2024 Tribunale Federale, già respinto per inammissibilità-irricevibilità per carenza di difesa tecnica in data 22 luglio 2024, circostanza che, sulla scorta delle norme richiamate, rende inutilizzabile il predetto e medesimo contributo per accedere ulteriormente alla Giustizia Sportiva Federale e, pertanto, anche con riferimento al procedimento *de quo*.

La ricorrente ha, tuttavia, fornito evidenza circa il versamento del contributo di accesso alla Giustizia effettuato antecedentemente al deposito del ricorso, e nella specie in data 26 luglio 2024. Ad avviso del Tribunale Federale, se è vero che la ricorrente ha erroneamente allegato il vecchio contributo di accesso ai servizi di giustizia, è altrettanto vero che tale omissione può ritenersi sanata alla luce del deposito della corretta distinta di bonifico, eseguita a fine udienza, e riportante data precedente alla stessa.

17. Quanto all’eccezione formulata dall’avvocato Guarnieri di carenza di interesse e di legittimazione ad agire da parte della società odierna ricorrente, la stessa debba essere rigettata.

Infatti, il Tribunale Federale ritiene che il ruolo e la centralità svolta dalle affiliate nel contesto federale e ai fini di rappresentanza dei propri tesserati, nonché i diritti della stessa di partecipare e votare all’assemblea in questione, legittimi la proposizione del ricorso *de quo* da parte di ACSI Italia Atletica, in persona del proprio presidente, anche alla luce del disposto degli artt. 15, comma 1, e 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

D’altro canto proprio l’art. 19 del Regolamento di Giustizia FIDAL stabilisce espressamente che il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all’uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.



**(b) Sul merito**

18. Con riferimento al merito del ricorso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della nota FIDAL 9 luglio 2024, prot. N. 4679, di convocazione della XLIV Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione per l'8 settembre 2024 e delle ancillari "*Norme attuative per lo svolgimento dell'assemblea nazionale ordinaria elettiva quadriennio olimpico 2024-2028*" in ragione (i) del superamento dei 60 (sessanta) giorni "*per la convocazione, in quanto questa risulterebbe ridotta dal fatto che chi deve candidarsi vede i giorni della raccolta delle adesioni alla sua candidatura ridotti*" (in quanto ricevuti solo in data 11 luglio 2024) e (ii) di determinate irregolarità formali nella documentazione originale ricevuta ai fini della candidatura nonché delle modalità di presentazione della candidatura.

19. Il Tribunale Federale ritiene infondate tali doglianze per i seguenti motivi.

20. Il lamentato termine dei 60 (sessanta) giorni "*per la convocazione*" dell'Assemblea Elettiva è stato rispettato posto che, come rilevato dalla ricorrente, "*il giorno 9 luglio 2024 (prot. 4670), è stata pubblicata sul sito federale la convocazione dell'assemblea Elettiva con relative linee guida e moduli accompagnatori*". Ne discende il rispetto del termine previsto all'art. 10, comma 5, dello Statuto FIDAL, a mente del quale la convocazione dell'Assemblea Elettiva deve essere "*comunicata agli aventi diritto di voto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento*".

21. Quanto invece al preteso mancato rispetto del medesimo termine per la proposizione delle candidature, tale istanza nel ricorso si fonda sul Comunicato della Giunta Nazionale del CONI del 5 giugno 2024, nel quale si specifica che "*Malagò ha poi informato la Giunta che l'Autorità vigilante auspica adempimenti formali che agevolino la partecipazione di candidature a qualsiasi livello. Si invitano quindi tutte le Organizzazioni Sportive Nazionali che svolgeranno le assemblee a mettere a disposizione tutta la documentazione utile per proporre la propria candidatura almeno 60 giorni prima della scadenza delle presentazioni delle candidature stesse.*" (n.d.r. enfasi aggiunta). Dal dato letterale del Comunicato, nonché in ragione della natura stessa del medesimo, emerge come tale "*invito*" e tale "*auspicio*" non possano avere valore cogente, né possa essere imposta quale conseguenza del mancato rispetto del predetto termine di sessanta giorni l'annullamento del provvedimento di convocazione assembleare. Invero, a mente dell'art. 7, comma 1, del Testo Coordinato con le Modifiche al Decreto Legislativo "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI" del 23 luglio 1999, n. 242 "*La giunta nazionale esercita le funzioni di*



*indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti".*

22. Con riferimento alle pretese irregolarità relative alla modulistica per la presentazione della candidatura, trasmessa in originale dalla FIDAL alla società ricorrente, il Tribunale Federale non ritiene che tali irregolarità siano idonee ad inficiare la validità della convocazione assembleare in conseguenza de:

- (i) l'erroneo riferimento alla candidatura a "*consigliere*" in luogo di "*presidente*" nei moduli per la "*sottoscrizione Dirigente alla candidatura consigliere – Sottoscrizione Tecnico alla candidatura consigliere – Sottoscrizione Atleta alla candidatura consigliere*"; e
- (ii) la correzione a mano da "*tecnico*" a "*dirigente*" nel modulo per i dirigenti.

Non si ritiene che le suddette imprecisioni siano tali da pregiudicare il diritto alla presentazione della candidatura, né da determinare un "*pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni*" ex art. 44, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIDAL. Ad ogni modo, è dirimente che l'art. 10, comma 5, dello Statuto FIDAL preveda l'invio della sola "*convocazione*" almeno sessanta giorni prima dello svolgimento Assemblea Elettiva.

23. Con riferimento alla richiesta di trasmissione della delega a mezzo posta o via PEC due giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, dall'analisi del modulo di delega si evince come il contenuto della delega stessa sia limitato all'indicazione delle generalità del delegante e del delegato, senza alcun riferimento al voto eventualmente espresso in sede assembleare. Inoltre, si ritiene che due giorni prima dell'Assemblea sia un termine congruo caratterizzato dalla sola finalità di permettere alla Commissione Verifica Poteri "*l'esame delle deleghe trasmesse alla Segreteria Generale*", come specificato nella nota di convocazione dell'Assemblea dell'8 settembre 2024. Non si vede pertanto su quali basi la nota di convocazione del 9 luglio 2024 e i documenti ancillari alla stessa potrebbero "*inficiare pesantemente il diritto di sottoscrizione delle candidature a consigliere, e la segretezza del voto*", come sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di mere considerazioni soggettive che non trovano alcuna reale conferma sotto il profilo oggettivo del mancato rispetto delle norme relative alla libertà e alla segretezza del voto.

24. Quanto infine alla pretesa invalidità della delibera del Consiglio Federale del 28 giugno 2024 per l'approvazione delle modifiche dello Statuto effettuate dal Commissario ad Acta nominato dal CONI, ritiene questo Tribunale che l'eccezione formulata dalla ricorrente, secondo cui tale tipo di modifica statutaria dovrebbe essere approvata con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei presenti,



in applicazione dell'art. 12 comma 1 dello Statuto FIDAL con riferimento all'approvazione di modifiche statutarie in sede assembleare, esula dall'oggetto del ricorso in esame, e in ogni caso avrebbe dovuto essere fatta valere entro i termini e in base ai requisiti previsti dall'art. 44, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIDAL, ai sensi del quale "*Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti*".

25. Per le ragioni di cui sopra, il Tribunale Federale ritiene dover rigettare integralmente le istanze formulate dalla ricorrente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, riunito in camera di consiglio e in video conferenza, come sopra composto,

**RIGETTA**

integralmente le istanze formulate, anche in via cautelare, mediante il ricorso proposto dalla ASD ACSI Italia Atletica, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* signor Roberto De Benedittis.

**INCARICA**

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alla ricorrente e alla FIDAL, in persona del suo Presidente e del Consiglio Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, il giorno 2 agosto 2024

**PRESIDENTE: Avvocato Fabio Iudica**

**COMPONENTE: Avvocato Stella Riberti**

**COMPONENTE RELATORE: Avvocato Gianpiero Orsino**